ALLEGATO 2 *alla deliberazione*
di ***Consiglio Comunale*** *n. 10 del 22/03/2023_*

COMUNE DI PASSIRANO
(provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE

Approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 19 febbraio 2002

modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 25 novembre 2014

modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 15 novembre 2016

modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 22/03/2023

Premessa

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 114 e s.m. e i., del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. e i., della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m. e i. e della DGR n. XI/4054 del 14 dicembre 2020 e s.m. e i., all'interno del mercato settimanale del GIOVEDI.

Art. 1 - Tipologia, luogo ed orari di svolgimento

1.Il mercato ha frequenza settimanale: si svolge nella giornata di GIOVEDI', nell'area delimitata dalla planimetria allegata, dalle ore 8 alle ore 13.00.

Alle ore 13.30 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

2. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato con l'eccezione di Ferragosto, Natale e Capodanno, nelle quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà fissare la data anticipata di svolgimento.

3. Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2 – Dimensionamento

1. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato sono indicati nella planimetria allegata e sono così suddivisi:

- n. 11 posteggi in area riservata alla vendita di prodotti alimentari (contrassegnati nella planimetria con color arancio);
- n. 29 posteggi in area riservata alla vendita di altri prodotti non alimentari (contrassegnati nella planimetria con colore blu)**;**
- n. 1 posteggio in area riservata alla vendita da parte dei produttori agricoli (contrassegnata nella planimetria con colore verde)**.**

2. L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari dovrà essere opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti; in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita.

3. E' consentita una diversa collocazione dei posteggi alimentari e non alimentari all'interno dell'area delimitata che avvenga su richiesta dei soggetti interessati e con il consenso delle parti coinvolte, purché rimanga invariato il numero dei posteggi assegnati appartenenti alle diverse categorie.

Art. 3 Modifiche

1. Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge;.

1bis. Entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.

2. In caso di spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, anche provvisorio, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avverrà con le seguenti modalità:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
b) anzianità di presenza sul mercato;
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

3.Il Comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.

4. In caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, può procedere con l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti.

Art. 4 Posteggi

1. Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari, le cui dimensioni massime consentite sono:

a) 9 metri lineari di lunghezza e 5 metri di profondità, per i posteggi rientranti nella zona “A”, “B” e “C” identificate nella planimetria allegata;
b) 9 metri lineari di lunghezza e 6 metri di profondità, per i posteggi rientranti nella zona “D” identificata nella planimetria allegata;
2. Il titolare del singolo posteggio potrà richiedere una deroga al limite di lunghezza di cui al comma 1, debitamente motivata, fino ad un massimo di 12 metri lineari e la possibilità al titolare di due posteggi attigui di unificarli.
3. L’Ufficio competente, previa valutazione degli spazi effettivamente occupati dai posteggi attigui, consultazione degli esercenti titolari dei posteggi attigui, nonché delle reali necessità legate alle caratteristiche di vendita e garantendo comunque le misure minime di sicurezza, quali vie di fuga e libero accesso ai mezzi di soccorso, potrà autorizzare tale deroga.

Art. 5 Assegnazione dei posteggi

1. L’assegnazione definitiva del posteggio è effettuata dal Comune secondo la procedura prevista dall’art. 23 della L.R. n. 6/2010, nonché da disposizioni attuative approvate con DGR 27/06/2016 n. X/5345 applicando i criteri di selezione previsti dal paragrafo 3.2.1. dell’allegato A della D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’art. 17, comma 2 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), sostituita-dalla DGR n. XI/4054 del 14 dicembre 2020 e s.m. e i.
2. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 sono assegnati in via provvisoria ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, a condizione che siano presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera e che non abbiano altri posteggi nella medesima giornata di mercato, secondo il criterio della maggiore anzianità di spunta. A parità di anzianità di spunta, si considera la maggior anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.
4. La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

Art. 6 Rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico

1. L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell’autorizzazione amministrativa e della concessione all’occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.
2. La durata della concessione e i criteri di rinnovo sono stabiliti dal Comune sulla base dei criteri indicati dall’Intesa Stato Regioni del 5 luglio 2012 recepiti nella D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’art. 17, comma 2 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), sostituita dalla DGR n. XI/4054 del 14 dicembre 2020 e s.m. e i.
3. Restano fatte salve le possibilità di revoca motivata delle concessioni per le motivazioni previste dalle norme in materia.
4. La concessione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d’azienda. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e, eventualmente, professionali, deve comunicare l’avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
5. Nello stesso mercato l’operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore merceologico.

Art. 6-bis Verifica dell’autorizzazione

1. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull’attestazione annuale.

Art. 6-ter Carta di esercizio

1. L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve rivolgersi al Comune sede di mercato per fare vidimare digitalmente gli estremi e gli elementi di identificazione riportati sulla carta di esercizio.
2. Ciascun operatore, oltre alla carta d'esercizio, deve anche possedere l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali; tale attestazione deve essere rinnovata annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7 Presenze sul mercato

1. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
2. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.
3. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (del legale rappresentante in caso di società). Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:
- comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione relativa.
4. Sulla base di quanto sopra l'Ufficio di Polizia Locale si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro.

Art. 8 Gestione del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.
2. La gestione e il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale. Il responsabile del procedimento, provvederà a quanto segue:
a) rilevazione delle assenze;
b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
d) compilazione del registro del mercato;
e) relazione annuale della gestione.

Art. 9 Funzionamento del mercato

1. Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguente disposizioni:
a) esibizione dei documenti autorizzativi (autorizzazione e carta di esercizio con attestazione) in originale;
b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
d) raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato secondo le modalità indicate nel vigente Regolamento per il servizio di igiene urbana, art. 29;
e) non utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo;
f) rispetto della superficie assegnata;
g) divieto di appendere merci ai margini degli ombrelloni;
h) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20;
i) non occupare spazio superiore a quello consentito nella sosta dei veicoli;
l) divieto di depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale;
m) obbligo di segnalare con appositi cartelli la vendita di merce usata sia sul banco di vendita che sul capo in esposizione;
n) il veicolo deve rimanere dietro al banco vendita e non può sostare nelle zone adibite a parcheggio pubblico.

Art. 10 - Posteggi per i produttori agricoli

1. Nell'ambito del mercato settimanale è riservato n. 1 posteggio ai produttori agricoli (misura massima del 5% dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare).
2. Nel caso di domande superiori alla disponibilità, il posteggio è assegnato secondo i criteri di cui al paragrafo 3.2.4. dell'allegato A alla D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/5345, dalla DGR n. XI/4054 del 14 dicembre 2020 e s.m. e i.
3. Il posteggio che non è utilizzato dall'agricoltore avente diritto, è assegnato prioritariamente, per il solo giorno di effettuazione del mercato:

a) all'operatore con la qualifica di produttore agricolo con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi;
b) all' operatore commerciale con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

Art. 11 Normativa igienico-sanitaria

1. Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000), dai regolamenti dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 12 Subingresso

~~Abrogato.~~

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa regionale per lo svolgimento dell'attività.
2. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuato dal Comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
4. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto sub-ingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
5. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 13 Consultazione delle parti sociali

1. Le associazioni di categoria, sono sentite in riferimento:

a) alla programmazione dell'attività;
b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato;
d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
f) ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 14 Sanzioni e sospensione dell'attività

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
d) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 15 Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Il Comune revoca l'autorizzazione nei seguenti casi:

a) Perdita da parte del titolare dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 o venir meno degli elementi di cui all'art. 20 e art. 21 comma 4 L.R. 6 del 2 febbraio 2010 (assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali) o qualora non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 21 comma 10 L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010;

b) mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, con contestuale assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

d) in caso di subentro:

- per atto tra vivi l'autorizzazione decade e torna in capo al titolare cedente, qualora non venga comunicato l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
- per perdita da parte del titolare dei requisiti in caso di subentro per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di sub ingresso.

2. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'assegnazione di un nuovo posteggio in sostituzione, non potrà avere una superficie inferiore e dovrà essere localizzato sentito l'operatore. Quest'ultimo, in attesa di una nuova assegnazione, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 16 Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

Art. 17 Norme transitorie

1.Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso.

2.Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso.

3.Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo, salvo diversi accordi con gli esercenti interessati.

4.Al fine di assicurare certezza agli operatori e garantire il regolare svolgimento delle procedure di assegnazione dei posteggi nei termini indicati ai commi 1 e 2, il Comune ha dato comunicazione delle selezioni, mediante pubblicazione sul BURL del relativo avviso di selezione, il 5 ottobre 2016 (Serie avvisi e concorsi n. 40).

5.Il bando di selezione sarà pubblicato entro il 5 gennaio 2017 (entro 90 giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL).

PROVINCIA DI BRESCIA

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PASSIRANO

AREA TECNICA
Piazza Europa, 16-25050 Passirano (BS)
P.I. 00455600171

PROGETTO	
TITOLO	ALLEGATO A

AREE MERCATALI DEL COMUNE DI PASSIRANO

LA COMMISSIONE
Dott.ssa Zanardelli Sabrina

VISTO

TAVOLA	DATA	FASE
01/01	Genn. 2023	DISPOSIZIONE AREA MERCATALE ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO
		Scala 1:200

Comune di Passirano Prot. n. 0001527 del 03-02-2023 Interno CAT8 Cl.4 Fascicolo